



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n° 81 del 18/12/2024

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA CONCESSIONE E UTILIZZO DI IMPIANTI SPORTIVI

Il Consiglio Comunale si è riunito alle ore 18:30 del 18 dicembre 2024, nella Casa Comunale, in seduta pubblica, sotto la presidenza del Presidente del Consiglio Patrick Lardo.

In prima convocazione intervengono:

N°	Qualifica	Nome	Presente	Assente
<u>1</u>	Sindaco	BRAMANI FRANCESCO	X	
<u>2</u>	Presidente	LARDO PATRICK	X	
<u>3</u>	Consigliere	RICCHIUTI ELISABETTA	X	
<u>4</u>	Consigliere	ROSSI MIRCO SANTO	X	
<u>5</u>	Consigliere	MAFFEIS DEBORAH	X	
<u>6</u>	Consigliere	IODICE GIANLUCA	X	
<u>7</u>	Consigliere	CIVIDINI MARCO	X	
<u>8</u>	Consigliere	CARNEVALI DARIO	X	
<u>9</u>	Consigliere	MANZONI MARZIA	X	
<u>10</u>	Consigliere	COLLEONI ROBERTO	X	
<u>11</u>	Consigliere	MORA RENATO GAETANO	X	
<u>12</u>	Consigliere	ACCARDI ALESSANDRO	X	
<u>13</u>	Consigliere	RODESCHINI MARTA	X	
<u>14</u>	Consigliere	CALDARONE FRANCESCO	X	
<u>15</u>	Consigliere	CARBONI NICOLO'		X
<u>16</u>	Consigliere	DE AMICI ANNA	X	
<u>17</u>	Consigliere	BENEDETTI DAVIDE	X	

Presenti: 16

Assenti: 1

Intervengono altresì:

N°	Qualifica	Nome	Presente	Assente
<u>1</u>	Assessore	Terzi Cinzia	X	
<u>2</u>	Vicesindaco	Simoncelli Sara	X	
<u>3</u>	Assessore	Samele Francesca	X	
<u>4</u>	Assessore	Perani Tommaso	X	
<u>5</u>	Assessore	Sorti Michele Marcello	X	

Il Presidente, riconosciuta la legalità dell'adunanza, apre la discussione dell'argomento in oggetto. Partecipa alla seduta ed è incaricato della redazione della presente deliberazione il Segretario Generale Carla Bucci.

DECISIONE

Il Consiglio Comunale delibera l'approvazione del regolamento comunale per la disciplina della concessione e utilizzo di impianti sportivi, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale dell'atto.

La presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000.

MOTIVAZIONE

L'Amministrazione Comunale riconosce che le attività motorie e sportive rappresentano un importante momento educativo e formativo, utile per la prevenzione, tutela e miglioramento del benessere psicofisico e della salute. Per questo motivo si impegna a garantire a tutte le categorie di utenti un accesso ampio e inclusivo a tutti gli impianti sportivi di sua proprietà che appartengono al patrimonio indisponibile dell'Ente, in quanto destinati al soddisfacimento dell'interesse della collettività¹.

Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 163 del 25/11/2024 è stata riconosciuta la qualificazione della rilevanza economica degli impianti sportivi di Dalmine, fatta eccezione per le palestre annesse alle strutture scolastiche, ed è stata data priorità a far data dal 01/07/2025 ai seguenti modelli gestionali:

- indiretto per gli impianti con rilevanza locale;
- indiretto con contributo in conto gestione tramite il pagamento delle utenze ed in subordine il modello diretto con esternalizzazione dei servizi di pulizia, custodia, sorveglianza incentivando le associazioni sportive.

Nella stessa deliberazione è stato dato indirizzo affinché si aggiornasse di conseguenza anche il Regolamento Comunale di gestione degli impianti sportivi.

Alla luce dei nuovi modelli gestionali che si adotteranno a partire dal 1 luglio 2025, si rende quindi necessaria l'approvazione di un nuovo regolamento comunale che disciplini le modalità di utilizzo, di assegnazione e di gestione degli impianti sportivi di proprietà del Comune di Dalmine, compresi quelli situati presso le scuole, in conformità con le leggi vigenti e adeguato alle nuove modalità di gestione degli impianti.

Si richiede che la presente deliberazione sia dichiarata immediatamente eseguibile, al fine di poter procedere da subito all'applicazione dei principi e delle disposizioni ivi declinate.

¹ Ai sensi dell'art. 826 del c.c.,

ALTRE INFORMAZIONI

Il regolamento approvato con il presente atto sostituisce il Regolamento per l'utilizzo degli impianti sportivi approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 90 del 27.09.2002.

La terza commissione consiliare è stata sentita nella seduta del 16.12.2024.

Il Consiglio comunale ha ascoltato la relazione del Sindaco ed ha acquisito i pareri favorevoli dei dirigenti interessati sulla regolarità tecnica e contabile.

Il Segretario Generale ha verificato la continuità della connessione durante il punto in trattazione per il partecipante collegato da remoto (Consigliere Ricchiuti) e altresì la permanenza del numero legale di tutti i partecipanti.

RISULTATI VOTAZIONI

Approvazione regolamento comunale per la disciplina della concessione e utilizzo di impianti sportivi:

- presenti n. 16
- favorevoli n. 11
- contrari n. =
- astenuti n. 5 (Benedetti, Caldarone, De Amici, Mora, Rodeschini)
-

Immediata eseguibilità della deliberazione:

- presenti n. 16
- favorevoli n. 11
- contrari n. =
- astenuti n. 5 (Benedetti, Caldarone, De Amici, Mora, Rodeschini)

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Patrick Lardo

IL SEGRETARIO GENERALE
Carla Bucci

*documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate*

**PROVINCIA DI BERGAMO
COMUNE DI DALMINE**



CITTA' DI DALMINE

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA
DELLA CONCESSIONE E UTILIZZO DI IMPIANTI
SPORTIVI**

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.81 in data 18/12/2024

CAPO I - OGGETTO E TIPOLOGIA DEI BENI IMMOBILI COMUNALI

Art. 1 – OGGETTO

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di utilizzo, di assegnazione e di gestione degli impianti sportivi di proprietà del Comune di Dalmine, compresi quelli situati presso le scuole, in conformità con le leggi vigenti.
2. Gli impianti di cui sopra sono destinati ad uso pubblico per la promozione e la pratica dell'attività sportiva, motoria e ricreativa, nell'ambito di un'organizzazione delle risorse rinvenibili nel territorio volta a valorizzare il sistema di rete delle strutture destinate allo sport. L'uso pubblico degli impianti sportivi compresi in tale sistema è diretto a soddisfare gli interessi generali della collettività nel rispetto della normativa vigente.
3. L'Amministrazione Comunale riconosce che le attività motorie e sportive rappresentano un importante momento educativo e formativo, utile per la prevenzione, tutela e miglioramento del benessere psicofisico e della salute. Per questo motivo si impegna a garantire a tutte le categorie di utenti un accesso ampio e inclusivo a tutti gli impianti sportivi di sua proprietà.

Art. 2 - TIPOLOGIA DEI BENI IMMOBILI COMUNALI

1. Il Comune di Dalmine è proprietario di un complesso di beni immobili classificabili in base alla vigente normativa in:
 - **Impianti sportivi con rilevanza economica**, che per le loro particolari caratteristiche strutturali e dimensioni possono essere remunerativi e in grado di produrre reddito per il gestore, in quanto idonei allo svolgimento di pratiche sportive, anche multidisciplinari, e in grado di offrire all'utenza servizi complementari, anche commerciali, di natura accessoria:
 - Impianto natatorio sito in via Locatelli, 88;
 - Velodromo e campo da calcio sito in via Tofane, 1;
 - Campo da calcio sito in via Guzzanica 104 (Sforzatica S. Andrea);
 - Campo da calcio sito in via Brigata di Dio, 12 (Sabbio),
 - Campo da calcio sito in via Papa Giovanni XXIII 24 (Mariano);
 - Campo da calcio sito in via Piemonte (Guzzanica);
 - Campo da calcio sito in via Caduti di Nassiriya (Brembo).
 - **Impianti sportivi senza rilevanza economica**, impianti che, per caratteristiche, dimensioni e ubicazione sono improduttivi di utili o produttivi di introiti esigui o introiti insufficienti a coprire i costi di gestione. Tra questi rientrano le palestre scolastiche, che sono soggette a particolari modalità di utilizzo compatibili con le esigenze delle attività didattiche delle scuole e dal prevalente utilizzo in orari extrascolastici:
 - Palestra A scuola primaria "G. Carducci";
 - Palestra B scuola primaria "G. Carducci";
 - Palestra scuola primaria "E. De Amicis";
 - Palestra scuola secondaria primo grado "A. Moro";
 - Palestra scuola secondaria di primo grado "G. Camozzi";
 - Palestra scuola primaria "A. Manzoni";
 - Palestra scuola primaria "C. Collodi";
 - Palestra scuola elementare "D. Alighieri";
 - Pista di atletica del parco di via Kennedy;
 - Campo da basket del parco di via Kennedy.

Art. 3 – MODALITÀ DI GESTIONE E AFFIDAMENTO DEI BENI

1. Gli impianti sportivi di proprietà comunale appartengono al patrimonio indisponibile dell'Ente, ai sensi dell'art. 826 del c.c., essendo destinati al soddisfacimento dell'interesse della collettività e allo svolgimento delle attività sportive.
2. Gli immobili individuati all'art. 2 saranno gestiti nei seguenti modi:
 - gestione indiretta mediante concessione per la gestione degli impianti sportivi con rilevanza economica;
 - gestione indiretta con contributo in conto gestione;
 - gestione diretta.
3. Le procedure di affidamento degli impianti avvengono nel rispetto delle disposizioni della normativa vigente e del Codice dei contratti pubblici, tenuto conto dell'eventuale rilevanza economica del servizio. L'affidamento degli impianti sportivi aventi rilevanza economica avviene nel rispetto delle disposizioni del suddetto Codice e della normativa nazionale di settore applicabile. Per l'affidamento degli impianti senza rilevanza economica si segue il modello della concessione strumentale di bene pubblico ovvero della relativa gestione, fatta salva la possibilità di fare ricorso all'appalto di servizi.

CAPO II - CONCESSIONARI, FINALITÀ E PRIORITÀ NELL'USO DEI LOCALI

Art. 4 - CONCESSIONARI DEI BENI IMMOBILI E FINALITÀ DELLE CONCESSIONI

1. L'Amministrazione comunale può concedere in uso a terzi tutti i beni immobili di proprietà di cui agli inventari appositi, e comunque, nella sua disponibilità. Per soggetti terzi si intendono:
 - le associazioni e le società dilettantistiche regolarmente affiliate alle Federazioni Sportive Nazionali, alle Discipline Sportive Associate e agli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI e regolarmente iscritte al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche di cui all'art. 10 del d.lgs. 36/2021, anche aventi qualifica di enti del terzo settore ai sensi dell'art. 5, comma 1 lettera t) del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e di impresa sociale ai sensi dell'art.2, comma 1, lettera u) del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 112 ed iscritte al RUNTS;
 - le associazioni di associazioni che siano costituite da sodalizi sportivi dilettantistici e/o enti del terzo settore i cui legali rappresentanti siano membri del relativo consiglio direttivo e/o organo di controllo;
 - le associazioni iscritte a campionati di più elevata categoria;
 - gli enti del terzo settore che perseguono finalità formative, ricreative, sociali e di volontariato nell'ambito dello sport;
 - le scuole di ogni ordine e grado;
 - le istituzioni religiose;
 - le aggregazioni spontanee di cittadini e singoli cittadini, soggetti non sportivi non aventi finalità di lucro.
2. Non potrà essere concesso l'uso degli impianti a società o associazioni sportive che, in occasione di precedenti concessioni, abbiano mostrato negligenza e scarsa responsabilità nella cura dell'impianto.
3. I concessionari, a qualsiasi titolo, di immobili comunali devono essere in possesso dei requisiti prescritti dalla Legge per contrarre con la Pubblica Amministrazione.

Art. 5 - PRIORITÀ NELL'UTILIZZO DEGLI IMPIANTI

1. L'Amministrazione si riserva di stabilire l'utilizzo dei beni, in relazione alle seguenti priorità:
 - a) attività istituzionali proprie dell'Amministrazione comunale;

- b) attività di altri Enti pubblici;
- c) trasferimento di assegnazioni a nuova sede per necessità dell'Amministrazione comunale;
- d) attività di Enti del terzo settore, società sportive, gruppi e/o comitati anche politici, con priorità per quelli aventi sede in Dalmine;
- e) attività patrocinate dall'Amministrazione comunale;
- f) attività di soggetti privati.

CAPO III – CONCESSIONE IMPIANTI SPORTIVI SENZA RILEVANZA ECONOMICA

Art. 6 – IMPIANTI A GESTIONE DIRETTA CONCESSI IN USO

1. Gli usi autorizzati dall'Amministrazione Comunale possono essere i seguenti:
 - In concessione esclusiva: il richiedente si fa carico del servizio di custodia, apertura/chiusura e pulizie dell'impianto e della manutenzione ordinaria, oltre a gestire tutte le ore disponibili extrascolastiche, in proprio o concedendo in uso gli spazi e incassando direttamente le tariffe, a fronte della concessione gratuita dell'impianto nelle ore di utilizzo richieste. Come contributo in conto gestione il Comune sosterrà le spese per la manutenzione straordinaria e le utenze;
 - stagionali: si estendono all'intero anno scolastico o all'intera stagione sportiva ed agonistica; le concessioni stagionali possono divenire esclusive quando l'utilizzo da parte della stessa società copre il costo previsto del servizio di custodia, sorveglianza e pulizia;
 - occasionali: sono temporanee concessioni che si riferiscono ad iniziative e attività giornaliere o che hanno durata limitata nel tempo (preparazione atletica, corsi sportivi di breve periodo, manifestazioni ed iniziative varie). Non possono avere durata superiore ad un'intera stagione agonistica o ad un intero anno scolastico e danno diritto ad esercitare esclusivamente le attività sportive indicate.
2. Gli impianti sportivi a gestione diretta da parte del Comune sono i seguenti:
 - Palestra A scuola primaria "G. Carducci";
 - Palestra B scuola primaria "G. Carducci";
 - Palestra scuola primaria "E. De Amicis";
 - Palestra scuola secondaria primo grado "A. Moro";
 - Palestra scuola secondaria di primo grado "G. Camozzi";
 - Palestra scuola primaria "A. Manzoni";
 - Palestra scuola primaria "C. Collodi";
 - Palestra scuola elementare "D. Alighieri";
 - Pista di atletica del parco di via Kennedy;
 - Campo da basket del parco di via Kennedy.

Art. 7 – MODALITÀ DI CONCESSIONE CON CONTRIBUTO IN CONTO GESTIONE

1. La selezione dei soggetti a cui concedere in uso gli impianti è realizzata, di norma, con procedura di pubblica selezione, mediante avviso pubblico come modalità di pubblicità della procedura di selezione, idonea a garantirne l'effettiva conoscenza a tutti i soggetti interessati, nel rispetto dei principi di pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza. L'avviso pubblico viene approvato, di norma, entro il mese di giugno di ogni anno.

2. L'avviso per la richiesta di utilizzo degli impianti sportivi sarà preceduto da un avviso pubblico per l'appalto dei servizi di custodia, apertura/chiusura e pulizia degli impianti. Nel contesto di questo avviso i soggetti partecipanti potranno esprimere la propria volontà a occupare gli impianti per un determinato numero di ore per svolgere attività sportiva. Il tal caso, l'importo del canone dovuto per l'occupazione oraria della palestra potrebbe essere ridotto fino a giungere all'uso esclusivo dell'impianto.
3. Qualora il soggetto richiedente fosse interessato all'uso esclusivo dell'impianto dovrà farsi carico, oltre che del servizio di custodia, apertura/chiusura e pulizie dell'impianto, anche della manutenzione ordinaria, a fronte della concessione gratuita nelle ore di utilizzo richieste. In questo caso si passerà dalla gestione diretta a quella indiretta trattandosi di concessione con contributo in conto gestione da parte del Comune che sosterrà le spese per la manutenzione straordinaria e le utenze mentre l'operatore gestirà tutte le ore disponibili extrascolastiche, in proprio o concedendo gli spazi in uso occasionale e incassando direttamente le tariffe previste.
4. La concessione avviene secondo le seguenti priorità:
 - soggetto richiedente con sede legale nel territorio comunale;
 - continuità e rilevanza dell'attività svolta dal richiedente nel territorio comunale;
 - numero degli iscritti/associati/partecipanti dell'Ente o associazione o gruppo richiedente;
 - svolgimento di attività di interesse per la comunità e/o svolta a favore dei giovani, delle persone con disabilità/fragilità e degli anziani;
 - affiliazione a una o più federazioni sportive nazionali o livello campionati federali/amatoriali a cui la società ha partecipato;
 - numero di tesserati per le attività sportive che possono svolgersi nell'impianto.
5. Resta in ogni caso ferma la facoltà dell'Amministrazione comunale di concedere i locali a seguito della verifica di compatibilità dell'attività proposta con gli scopi istituzionali dell'Ente sanciti a livello statutario e nei propri documenti di programmazione.
6. Nel rispetto della scadenza fissata dall'avviso, qualora non sia possibile soddisfare tutte le richieste di concessione relative ad un medesimo impianto, lo stesso sarà assegnato stilando apposita graduatoria secondo i criteri stabiliti nel bando e coerenti con le priorità individuate al precedente comma 4.
7. Le concessioni saranno rilasciate differenziando turni e orari in relazione al punteggio conseguito. Le istanze di assegnazione pervenute dopo il citato termine non potranno modificare la programmazione effettuata e saranno valutate solo in relazione alla disponibilità di spazi negli impianti richiesti o a seguito di rinunce da parte di altri utenti. Non saranno considerate valide istanze presentate da enti non in regola con i pagamenti precedenti.
8. La concessione è strettamente personale, non può essere ceduta o utilizzata da altri ed è rilasciata al soggetto titolare della richiesta, il quale sarà ritenuto responsabile del corretto utilizzo dei locali.
9. L'assegnazione delle ore di utilizzo sarà definita, in base alle richieste pervenute contestualmente all'avviso pubblico e compatibilmente al computo globale delle ore a disposizione, entro il 15 luglio di ogni anno dall'Ufficio competente.
10. Le tariffe di utilizzo sono definite annualmente dall'Amministrazione comunale.
11. I danni accidentali ai beni comunali dovranno essere segnalati entro 24 ore e comportano la rimessa in pristino. In presenza di danni provocati da vandalismo, incuria, etc. riconducibili all'utilizzo dei locali, il concessionario è tenuto al loro risarcimento.
12. Laddove il concessionario non abbia rispettato gli impegni assunti, sarà escluso da ulteriori concessioni per un periodo fino a mesi 12 e, in caso di recidiva, sarà escluso a tempo indeterminato da ulteriori concessioni di locali comunali.
13. La concessione stagionale è sempre a carattere temporaneo e potrà essere revocata in qualsiasi momento per ragioni di pubblico interesse. Resta in ogni caso ferma, la facoltà

dell'Amministrazione comunale di concedere i locali a seguito della verifica di compatibilità dell'attività proposta con gli scopi istituzionali dell'Ente.

Art. 8 - MODALITÀ DI CONCESSIONE OCCASIONALE

1. La concessione occasionale avviene secondo le seguenti priorità:

- richiedente residente o con sede legale nel territorio comunale, in caso si tratti di società sportive;
- rilevanza dell'attività svolta dal richiedente nel territorio comunale;
- numero degli iscritti/associati/partecipanti dell'Ente o associazione o gruppo richiedente;
- svolgimento di attività di interesse per la comunità;
- svolgimento di attività prevalentemente rivolte alla fascia under 18;

2. In caso di richieste concomitanti, a parità di criteri di priorità si avrà riguardo al maggior rilievo locale dell'iniziativa/manifestazione/evento dal punto di vista sociale, culturale, sportivo e, infine, si avrà riguardo all'ordine cronologico di presentazione delle istanze al protocollo dell'Ente.

3. Qualora il numero delle richieste non consentisse il loro totale accoglimento e le medesime fossero ritenute di interesse per l'Amministrazione comunale, sarà stilato un calendario coordinato in condivisione con i rappresentanti degli Enti/associazioni/privati interessati.

Art. 9 – IMPEGNI DEI CONCESSIONARI

1. I concessionari, sia stagionali che occasionali, si impegnano a:

- osservare le norme di buon comportamento, del corretto uso degli spazi e delle attrezzature esistenti, nonché delle norme di sicurezza, di igiene e di altre disposizioni di legge e/o regolamentari vigenti, attinenti alla tipologia dell'impianto e all'uso che ne viene fatto;
- adottare tutti gli accorgimenti necessari per salvaguardare la piena integrità dell'impianto e restituirlo, al termine di ogni utilizzo, nelle stesse condizioni in cui esso si trovava all'inizio dell'utilizzo;
- vigilare affinché gli associati, o i componenti del gruppo sportivo, mantengano un comportamento civile;
- risarcire i danni che dovessero essere arrecati alla struttura, alle attrezzature e ai servizi annessi;
- utilizzare e far utilizzare l'impianto direttamente ed esclusivamente per le finalità per le quali è stato concesso in conformità alle normative tecniche e di sicurezza attinenti alla tipologia dell'impianto stesso e in conformità al regolamento comunale vigente in materia;
- non cedere a terzi, anche solo parzialmente, gli spazi assegnati;
- corrispondere la relativa tariffa d'uso nei tempi e con le modalità previste.
- rispettare la normativa vigente in materia di dotazione e utilizzo di defibrillatori semiautomatici e automatici esterni (DAE), la cui dotazione e manutenzione rimangono a carico del gestore.

CAPO IV - CONCESSIONI IMPIANTI CON RILEVANZA ECONOMICA

Art. 10 – INDIVIDUAZIONE DEI CONCESSIONARI

1. Gli assegnatari sono individuati, previo indirizzo di Giunta comunale, mediante bando pubblico, approvato ed emesso dal Responsabile del Servizio competente, che indichi requisiti, criteri e punteggi corrispondenti.
2. L'uso continuativo dei locali è disciplinato da apposita convenzione o contratto con allegato PEF (Piano Economico Finanziario);
3. Qualora sia andata deserta la procedura ad evidenza pubblica e nessuna offerta sia risultata appropriata si procederà all'automatica riqualificazione dell'impianto sportivo fra quelli senza rilevanza economica, con applicazione degli articoli del capo III del presente Regolamento.
4. Non possono ottenere assegnazioni soggetti in situazione di morosità per canoni, spese accessorie, tributi, contributi o sanzioni nei confronti del Comune che non abbiano concordato un piano rateizzato di pagamenti o non siano in regola con i pagamenti previsti da detto piano.
5. Sarà riconosciuto un corrispettivo in favore del Comune congruo rispetto alla potenziale redditività degli impianti di rilevanza economica da concedere in gestione;
6. I soggetti affidatari riserveranno prioritariamente alle realtà sportive insediate sul territorio comunale l'utilizzo degli impianti in parola, applicando tariffe determinate dall'Amministrazione comunale.

Art. 11 – IMPEGNI DEI CONCESSIONARI

1. I concessionari si impegnano a:
 - osservare le norme di buon comportamento, del corretto uso degli spazi e delle attrezzature esistenti, nonché le norme di sicurezza, di igiene e altre disposizioni di legge e/o regolamentari vigenti, attinenti alla tipologia dell'impianto e all'uso che ne viene fatto, nonché ad adottare tutti gli accorgimenti necessari per salvaguardare la piena integrità dell'impianto;
 - vigilare affinché gli associati, o i componenti del gruppo sportivo, mantengano un comportamento civile;
 - risarcire i danni che dovessero essere arrecati alla struttura, alle attrezzature ed ai servizi annessi;
 - utilizzare e far utilizzare l'impianto direttamente ed esclusivamente per le finalità per le quali è stato concesso in conformità alle normative tecniche e di sicurezza attinenti alla tipologia dell'impianto stesso e in conformità al regolamento comunale vigente in materia;
 - non cedere a terzi, anche solo parzialmente, gli spazi assegnati;
 - corrispondere il canone concessorio nei tempi e con le modalità previsti nel regolamento e riscuotere direttamente la relativa tariffa d'uso dell'impianto nei tempi e con le modalità previste dal regolamento.
 - farsi carico delle spese inerenti alla manutenzione ordinaria di tutto l'impianto in concessione (inteso come edifici, impianti ed attrezzature presenti e future) garantendo la funzionalità e l'utilizzo a norma di quanto affidato oltre a garantire il mantenimento di specifici K.P.I. (*Key Performance Indicators*) previsti in sede di bando.
 - farsi carico del pagamento delle utenze, compresa la tassa sui rifiuti, e delle spese di gestione nella loro totalità ed accezione;
 - farsi carico della sorveglianza, custodia e pulizia degli impianti e degli altri locali in concessione (servizi igienici, spogliatoi ecc.) assumendosene i relativi oneri;

- provvedere alla custodia ed alla vigilanza del complesso sportivo, degli impianti, delle attrezzature, nonché all'apertura e chiusura dello stesso mediante proprio personale, nel rispetto di quanto previsto nel bando e nel regolamento;
- stipulare idonea polizza assicurativa rilasciata da società assicuratrice abilitata, con validità per tutto il periodo della concessione, di responsabilità civile verso terzi con estensione per la copertura dei danni ai materiali, diretti e/o consequenziali causati all'impianto e ai beni mobili e che si trovano nel medesimo impianto, nonché a terzi e a cose di terzi, comunque causati in relazione a quanto formerà oggetto della concessione;
- restituire i locali nella loro integrità, al termine della concessione, salvo il normale deperimento d'uso;
- eseguire modifiche, implementazioni, manutenzioni straordinarie all'impianto sportivo solo previa autorizzazione della proprietà con l'obbligo di ripristinare le condizioni iniziali entro il termine della concessione a meno di diverso accordo con la proprietà sul mantenimento in uso;
- accettare e sottostare, in qualsiasi momento, ad eventuali controlli, verifiche e sopralluoghi da parte dei tecnici o funzionari dell'Amministrazione comunale;
- collaborare con la proprietà per garantire l'accesso e la gestione in sicurezza dei cantieri in caso di esecuzioni di manutenzioni straordinarie e/o ristrutturazioni e/o nuove costruzioni di iniziativa della proprietà sull'impianto sportivo, senza la chiusura temporanea dello stesso.

CAPO V - CRITERI GENERALI DI CONCESSIONE E OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

Art. 12 - CRITERI GENERALI DI CONCESSIONE

1. Una Commissione valuterà le domande pervenute e procederà a stilare la corrispondente graduatoria.
2. Nella procedura di selezione dovranno essere valorizzati i seguenti aspetti:
 - il possesso di una congrua esperienza, con particolare riferimento alla gestione di impianti sportivi analoghi a quelli per il quale si procede, nonché la capacità di esprimere le potenzialità dell'impianto sportivo a favore della collettività e del territorio;
 - le proposte tecniche di gestione volte a determinare una sostanziale e radicale riqualificazione e/o rifunzionalizzazione e/o ammodernamento strutturale, anche parziale, degli impianti concessi in gestione;
 - le proposte tecniche che realizzino l'utilizzo dell'impianto per attività sportiva ed extra sportiva secondo una logica di ottimale e di pieno utilizzo in relazione alla capienza, alle specificità ed alle potenzialità dell'impianto;
 - le capacità organizzative e di gestione dei soggetti, le loro esperienze e professionalità, le loro consistenze societarie/associative, nonché la loro volontà di collaborare con altri soggetti del territorio al fine di promuovere la condivisione delle opportunità.
3. È fatto divieto di:
 - rilasciare concessioni continuative a partiti e movimenti politici per le proprie attività, ancorché aperte al pubblico;
 - concedere i locali ad uso continuativo, per finalità di culto, fatti salvi gli obblighi di cui all'art. 831 del C.C. e gli accordi con le Istituzioni religiose riconosciute dallo Stato;
 - utilizzare i locali e gli impianti per scopi diversi da quelli dichiarati nella concessione e/o trasferire ad altri la titolarità della stessa.
4. Le concessioni degli immobili per gli usi di cui al presente Regolamento decorrono dal momento dell'emissione dell'atto concessorio o dalla sottoscrizione del contratto.

5. È espressamente vietata, pena la decadenza, la sub locazione o la sub concessione dei locali assegnati senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione comunale.
6. Per soddisfare un maggior numero di richieste, in caso di gestione diretta, è possibile concedere lo stesso locale a più soggetti.
7. In caso di mancato ritiro della concessione, di rifiuto degli assegnatari di sottoscrivere il contratto/convenzione o di occupazione abusiva è dovuta un'indennità di occupazione dalla data di accertata occupazione fino a regolarizzazione della posizione (ritiro concessione/firma contratto/sgombero), pari al canone maggiorato del 50%.
8. Nei casi in cui l'applicazione della disciplina per la concessione di immobili dia luogo al pagamento, a carico dei concessionari, di importi arretrati dovuti a titolo di canoni e/o indennità di occupazione extracontrattuale o senza titolo, si potrà procedere al recupero rateizzato delle somme dovute con applicazione degli interessi nella misura del tasso legale nel tempo vigente.

Art. 13 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. Al concessionario/locatario è vietato trasferire la concessione o il contratto e mutarne l'utilizzo, pena la decadenza della concessione o la risoluzione del contratto, fatta salva espressa autorizzazione dell'Amministrazione.
2. Il concessionario deve garantire l'utilizzo dei beni compatibile con le disposizioni di legge sulla sicurezza degli impianti e in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, preservando l'idoneità degli impianti e comunicando tempestivamente al Comune eventuali malfunzionamenti.
3. L'inosservanza di uno o più degli obblighi di cui ai commi precedenti, comporta la decadenza della concessione o la risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere.
4. Qualora Il concessionario per l'utilizzo del bene impieghi personale dipendente, deve rispettare il contratto collettivo nazionale di lavoro.
5. La concessione degli impianti sportivi con rilevanza economica prevede la voltura di tutte le utenze in capo al concessionario, voltura che dovrà avvenire pena la risoluzione della convenzione di concessione, entro e non oltre 3 mesi dalla consegna dell'impianto, con rimborso dei primi mesi alla proprietà del valore pari alla quota del periodo rispetto alla stima dei costi annui posta a gara.

Art. 14 - VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DA PARTE DEL CONCESSIONARIO E SANZIONI

1. Al fine di valutare i danni ai beni immobili comunali, il Servizio competente predispose un verbale con l'indicazione dei beni affidati al concessionario, che dovrà sottoscriverlo e che costituirà la base per eventuali risarcimenti di danni.
2. L'uso dei locali, deve essere improntato al massimo rispetto dei beni pubblici e la violazione degli obblighi di cui al precedente art. 13 comporta, previa contestazione dell'addebito, la decadenza dalla concessione o la risoluzione del contratto e la sanzione pecuniaria ex art.7-bis, D.lgs. n. 267/2000.

Art. 15 - RESPONSABILITÀ VERSO TERZI

1. L'Amministrazione Comunale è esonerata da ogni responsabilità civile e penale per danni a persone e/o a cose, anche di terzi, ove per terzi siano espressamente contemplati gli associati, o i componenti del gruppo sportivo, nonché tutte le persone presenti nell'impianto durante lo svolgimento dell'attività negli orari concessi;
2. Il concessionario si impegna a manlevare e garantire l'Amministrazione Comunale da qualsivoglia richiesta risarcitoria, patrimoniale e/o non patrimoniale, dovesse essere formulata per fatti o comportamenti derivanti dall'utilizzo dell'impianto sportivo comunale.

3. Il concessionario deve richiedere ai fruitori dell'impianto di contrarre una polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi per eventuali danni a persone e/o cose, ove per terzi siano espressamente contemplati gli associati, o i componenti del gruppo sportivo, nonché tutte le persone presenti nell'impianto durante lo svolgimento dell'attività negli orari concessi.

Art. 16 - DURATA DELLA GESTIONE

1. La durata della gestione indiretta di tutti gli impianti sportivi è stabilita:
 - a. in minimo 1 anno massimo 3 anni per le concessioni stagionali degli impianti senza rilevanza economica;
 - b. in 5 anni per le concessioni senza investimento sugli impianti con rilevanza economica;
 - c. in funzione dell'ammortamento dell'investimento, rinvenibile nel PEF (Piano Economico Finanziario) proposto in sede di gara e comunque non oltre i 15 anni per gli impianti con rilevanza economica;
2. È esclusa ogni possibilità di rinnovo tacito della concessione.
3. Alla scadenza dell'affidamento, il gestore non potrà mai pretendere indennizzi, rimborsi ovvero avanzare qualsiasi tipo di rivalsa comunque denominata per eventuali interventi di valorizzazione realizzati. Tutto quanto realizzato dal gestore, incluse le opere di miglioria, resterà acquisito alla proprietà del Comune.
4. È garantito il recesso unilaterale da parte dell'Amministrazione comunale per mutate e giustificate esigenze ed interessi da tutelare.
5. Per la gestione delle modifiche alle concessioni si applica il D.Lgs. 36/2023.

Art. 17 - SFRUTTAMENTO PUBBLICITARIO E SUBCONCESSIONE

1. Il gestore è autorizzato ad installare materiale promopubblicitario all'interno dell'impianto affidato a condizione che l'esposizione del materiale medesimo venga effettuata nel pieno rispetto di tutte le vigenti normative regolanti la materia. Tutte le imposte di pubblicità sono a carico del richiedente. I materiali promopubblicitari potranno essere esposti unicamente per la durata della gestione concessa o della concessione in uso dell'impianto, dopodiché dovranno essere rimossi a cura dei richiedenti.
2. Per gli impianti sportivi annessi alle scuole, il materiale promopubblicitario potrà essere esposto solo in orario extrascolastico e dovrà pertanto essere prontamente rimosso prima dell'inizio dell'attività didattica.

Art. 18 - REVOCA DELLE CONCESSIONI DI GESTIONE

1. Sono considerati motivi di revoca della concessione di gestione:
 - 3 diversi casi in un anno di accertate mancanze o negligenze nel funzionamento e nella manutenzione, anche senza previa diffida ad adempiere ai sensi dell'art. 1454 del c.c;
 - 2 casi di applicazioni di penali analoghe, previa diffida ad adempiere ai sensi dell'art. 1454 del c.c;
 - nel caso di mancato rispetto dei K.P.I. accertato in sede di primo controllo e confermato anche nel successivo sopralluogo post correttivo;
 - nel caso di terzo mancato non rispetto dei K.P.I., anche diversi, accertato in sede di primo controllo, anche se vi fosse il rispetto nel successivo sopralluogo post correttivo;
 - reiterato mancato pagamento di canoni e/o utenze;
 - applicazione di tariffe non preventivamente determinate o autorizzate dall'Amministrazione Comunale;

- mancato rispetto delle modalità di assegnazione degli spazi;
 - reiterate violazioni delle norme contenute nel presente regolamento;
 - mancata custodia degli impianti ed annesse attrezzature e servizi negli orari di apertura.
2. L'Amministrazione Comunale si riserva inoltre la facoltà di revocare la gestione di un impianto in caso di conclamate cause di forza maggiore.

Art. 19 - FUNZIONI DI CONTROLLO

1. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di verificare e controllare periodicamente e/o in qualsiasi momento, anche attraverso sopralluoghi presso gli impianti, il rispetto delle prescrizioni legislative, delle norme regolamentari, nonché delle disposizioni contenute nelle singole convenzioni, secondo le modalità previste nelle stesse.

CAPO VI

TARIFFE

Art. 20 - DETERMINAZIONE TARIFFE

1. Le tariffe per l'uso degli impianti sportivi comunali sono determinate e periodicamente aggiornate dalla Giunta Comunale, tenuto conto del livello dei singoli impianti, del costo di gestione dei medesimi, delle tipologie di utilizzo da parte degli utenti.

CAPO VII - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 21 - TRATTAMENTO TRASFERIMENTI

1. Nel caso in cui, per sopravvenute esigenze dell'Amministrazione comunale, si debba trasferire un concessionario/locatore in altra sede, il canone non potrà essere ridefinito.
2. Resta fatto salvo il diritto alla richiesta di applicazione delle misure di riequilibrio di cui all'art. 186 del D.Lgs. 163/2023.

Art. 22 – EVENTI DI PROTEZIONE CIVILE

1. In caso di calamità naturali e/o di grandi eventi che dovessero richiedere l'immediata disponibilità di spazi pubblici per fronteggiare situazioni inerenti la protezione civile, tutti gli impianti potranno essere utilizzati, senza preavviso alcuno e senza che né gestore né utenza possano pretendere alcun tipo di indennizzo, rimborso o rivalsa.

Art. 23 - NORME FINALI

1. Per quanto non previsto nel presente Regolamento si rimanda allo Statuto del Comune, agli altri regolamenti comunali ed alla normativa vigente in materia di fruizione del patrimonio pubblico.
2. Eventuali norme contenute in preesistenti regolamenti/discipline del Comune di Dalmine in contrasto con esso, sono automaticamente abrogate, modificate o sostituite, fatte salve le discipline regolamentari vigenti, concernenti specifici immobili comunali.

Art. 24 – RINVIO DINAMICO

1. Le disposizioni del presente regolamento si intendono modificate alla luce di qualsiasi norma sopravvenuta e contenuta in provvedimenti legislativi nazionali e/o regionali. In tali evenienze, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la nuova norma.

Art. 25 - CONTROVERSIE

1. Le controversie che dovessero sorgere tra le parti sull'interpretazione o esecuzione della presente convenzione, che non si possano definire in via amichevole o attraverso forme di conciliazione, saranno devolute all'Autorità giudiziaria competente per legge, rimanendo escluso il ricorso ad arbitri.